



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n° 493 del 26-05-2017

OGGETTO: Adozione del Regolamento Aziendale sul "Divieto di Fumo"

<p style="text-align: center;">Unità di staff SERVIZIO INTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</p> <p style="text-align: center;">L'Addetto al S.I.P.P. (A.S.P.P.) Sig. M. Arculeo</p> <p style="text-align: center;"><i>M. Arculeo</i></p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Medico Responsabile (R.S.P.P.) Dott.ssa E. Noto Laddeca</p> <p style="text-align: center;"><i>E. Noto Laddeca</i></p>	<p style="text-align: center;">Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo.....</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p>
--	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Dirigente dell'Unità di Staff Servizio Interno di Prevenzione e Protezione

.....

Il Commissario Straordinario
 Dott. Fabrizio De Nicola
 Nominato con D.P.R.S. n. 328 del 23.02.2017
 Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal
 D.L.vo n.517/93 e dal D.L.vo 229/99
 del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Colletti
 e del Direttore Sanitario Dott. Luigi Aprea
 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Roberto Colletti



Delibera n. _____ del _____

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgvo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni operate dai Decreti Legislativi 07.12.1993, n. 517 e 19.06.1999, n. 229

VISTO il D. Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517, recante "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed Università", a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1999, n. 419;

VISTA La L.R. 14 aprile 2009, n. 5 pubblicata nella GURS parte I n. 17 del 17.04.2009, con la quale sono state stabilite le norme per il riordino del SSR, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgvo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 154 del 07/03/2016 di presa d'atto del DA n. 253/2016 e di approvazione dell'atto aziendale, riformulato secondo le indicazioni assessoriali, nonché le successive modifica di delibere nn. 487 del 14.06.2016 e 674 del 22.07.2016.

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

VISTO l'articolo 21, comma 2, della legge 39/2002 che modifica l'art. 4 del D. Lgs. 326/94 precisando che la valutazione deve riguardare "tutti" i rischi;

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanata il 24/03/2004 riguardante le "Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge n. 584 dell'11/11/1975, "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";

VISTA la Legge n. 689 del 24/11/1981, "Modifiche al sistema penale";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28/03/2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

VISTA la Legge 448 del 28/12/2001, art. 52, comma 20;


VISTA la Legge n. 3 del 16/01/2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;

VISTA la Circolare del Ministro della Salute del 17/12/2004, Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16/01/2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";





VISTA la Legge n. 311 del 30/12/2004, art. 1, commi 189, che ha aumentato del 10 per cento le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste all'art. 51, comma 7, della Legge n.3/2003;

VISTA la Circolare dell'Assessorato della sanità n. 11665 del 23/03/2005, recante "Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della Legge 11/11/1975, n. 584, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della Legge n. 584/1975, e della sanzione prevista dall'art. 51 della legge 16/12/2003, n. 3, come modificato dall'art. 11, commi 189, 190, della Legge 30/12/2004, n° 311";

VISTA il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008, e ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'art. 1, della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";

VISTO il D.lgs. 12/01/2016, n. 6, "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE";

VISTO il decreto legislativo n. 6 del 2016, con modifica dell'articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

DATO ATTO che:

- l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 6 del 2016, modificando l'articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS;

- l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016, introducendo un comma 1-ter all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza;

- in caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- la violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l'accertamento e la contestazione dell'infrazione;

- le disposizioni di cui sopra si aggiungono all'analogo divieto di fumo previsto per le aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre;


SPECIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n.584, il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie e portuali-marittime;

DATO ATTO che la normativa di cui sopra regola il divieto di fumo nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici, prevedendo sanzioni per i trasgressori ed indicando le modalità di accertamento e contestazione delle infrazioni e le modalità di pagamento delle sanzioni, al fine di tutelare la salute della collettività;

CONSIDERATO che:

- il Piano Sanitario Regionale, "Piano della salute 2011-2013", indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco, nonché sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;

- l'A.O.U.P., ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e regionale in materia, intende adottare apposito regolamento sul divieto di fumo, al fine di rendere maggiormente rispondente la propria politica e le azioni di contrasto al fumo, strettamente connesse alla propria mission di Ente deputato alla cura dei cittadini;



VISTO il Regolamento Aziendale sul divieto di fumo (allegato A.);

RITENUTO di dovere sostenere una politica aziendale atta a realizzare ambienti sanitari liberi dal fumo, per promuovere la salute come obiettivo condiviso;

DATO atto che con la presente non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell'Azienda;

DATO atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ognuno per quanto di rispettiva competenza;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

D E L I B E R A

RICHIAMATO il contenuto tutto di parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto:

di **ADOTTARE** l'allegato **REGOLAMENTO** sul **DIVIETO DI FUMO** in applicazione della normativa vigente costituito da n. 12 articoli e dai relativi Allegati:

CARTELLO INFORMATIVO DEL DIVIETO PER LOCALI INTERNI	all. 1
CARTELLO INFORMATIVO PER SPAZI ESTERNI.....	all. 2
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO.....	all. 3
CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DELLA SANITA' DEL 23 MARZO 2005 N. 1165.....	all.4
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 4 FEBBRAIO 2016.....	all. 5
MODELLO DI NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO.....	all. 6
REGISTRO ADDETTI ALLA VIGILANZA ACCERTATORI INFRAZIONE	all. 7
MODELLO SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' E/O MANCANZA CARTELLONISTICA.....	all. 8
GUIDA AL DIVIETO DI FUMO NELL'A.O.U.P. "P. GIACCONO" di PALERMO.....	all. 9

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di ottemperare agli adempimenti regionali richiesti.



Azienda Ospedaliera Universitaria
 "Policlinico Paolo Giaccone"
 di Palermo





Il Direttore Sanitario
 Dott. L. Apra

Il Direttore Amministrativo
 Dott. R. Colletti


Il Commissario Straordinario
 Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante


ESTREMI ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>26-05-2017</u> e fino al <u>24-06-2017</u> Ufficio Atti Deliberativi 
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale Ufficio Atti Deliberativi 
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine e n. 9 allegati

NOTE:




Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo



REGOLAMENTO AZIENDALE SUL DIVIETO DI FUMO NELL'A.O.U.P. "P. GIACCONE"






INTRODUZIONE.....pag. 3
SCOPO.....pag. 3
CAMPO DI APPLICAZIONE.....pag. 3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....pag. 4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 1.....pag. 5
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ART. 2.....pag. 6
CARTELLONISTICA ART. 3.....pag. 7
SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA ART. 4.....pag. 7
DOVERI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA ART. 5.....pag. 8
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO ART. 6.....pag. 9
SANZIONI ART. 7.....pag. 11
MODALITA' DI PAGAMENTO ART. 8.....pag. 12
SANZIONI DISCIPLINARI ART. 9.....pag. 12
VIETATO GETTARE MOZZICONI ART. 10.....pag. 12
STRUMENTI E ALLEGATI ART. 11.....pag. 13
DISPOSIZIONI FINALI ART. 12.....pag. 13

ALLEGATI:

CARTELLO INFORMATIVO DEL DIVIETO PER LOCALI INTERNIall. 1
CARTELLO INFORMATIVO PER SPAZI ESTERNI.....all. 2
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO.....all. 3
CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DELLA SANITA' DEL 23 MARZO 2005 N. 1165.....all. 4
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 4 FEBBRAIO 2016.....all. 5
MODELLO DI NOMINA ADDETTO ALLA VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO.....all. 6
REGISTRO ADDETTI ALLA VIGILANZA ACCERTATORI INFRAZIONEall. 7
MODELLO SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' E/O MANCANZA CARTELLONISTICA.....all. 8

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO	Dott.ssa E. Noto Laddeca	Responsabile del S.I.P.P.		<i>E. Noto Laddeca</i>
	Sig. M. Arculeo	Addetto al S.I.P.P.		<i>M. Arculeo</i>
VERIFICATO		Direttore Amministrativo		<i>[Signature]</i>
		Direttore Sanitario		<i>[Signature]</i>
APPROVATO	Dott. F. De Nicola	Commissario Straordinario A.O.U.P.		<i>[Signature]</i>
EMESSO	DIREZIONE STRATEGICA	DELIBERA	493 dd	26.05.2017



INTRODUZIONE

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo intende aggiornare, e rendere maggiormente rispondente alla sua mission di Ente deputato alla tutela della salute dei propri utenti, alla prevenzione dei rischi per i lavoratori e al proseguimento di corretti stili di vita per tutti i cittadini, la propria politica e le azioni di contrasto al fumo. In virtù della sua autonomia regolamentare, questa Amministrazione estende il divieto di fumo a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584/1975, in particolare, alle aree aperte e contigue ai locali chiusi di propria pertinenza.

L'Azienda si prefigge, in particolare, di proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare, fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.


SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole, le responsabilità e le modalità di applicazione della vigente normativa che impone il divieto di fumo nei luoghi pubblici al fine di :

- ✓ fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale e attivando un percorso comunicativo virtuoso di ospedale libero dal fumo.
- ✓ evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, ecc.)
- ✓ garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili
- ✓ garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda
- ✓ garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto, ridurre il numero di fumatori attivi
- ✓ coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.


CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i soggetti che, a diverso titolo, frequentano l'Azienda ed è applicato dal personale appositamente individuato negli articoli successivi.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ L. n. 584/75 recante “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici”;
- ❖ Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14/12/1995 recante “Divieto di Fumo in determinati locali della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici”;
- ❖ L. n. 689/81 recante “Modifiche al sistema penale”;
- ❖ L. n. 448/2001 recante “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- ❖ Art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- ❖ Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- ❖ D.P.C.M. del 23/12/2003 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori;
- ❖ Accordo Stato-Regioni del 17/12/2004 tra Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;
- ❖ CIRCOLARE del 17/12/2004 Ministero della Salute LRT n. 25/2005 avente per oggetto “Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- ❖ Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge finanziaria 2005) – art. 1 comma 189, che ha aumentato del 10% le sanzioni amministrative per infrazione al divieto di fumare previste dall’art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;
- ❖ Circolare dell’Assessorato della Sanità n. 1165 del 23 marzo 2005 recante “Modalità di pagamento della sanzione prevista dall’art. 7 della Legge n. 584/1975 per violazione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro individuati dall’art. 1 della Legge n. 584/1975 e della sanzione prevista dall’art. 51 della Legge n. 3/2003, come modificato dall’art. 1, commi 189 e 190 della Legge 30 Dicembre 2004, n. 311”;
- ❖ D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
- ❖ Codice etico e di comportamento aziendale




REGOLAMENTO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- a. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, e va applicato nella totalità degli ambienti dove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e sociale siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili nonché in tutti gli spazi aperti, siano essi di proprietà dell'Azienda, e sui mezzi di trasporto aziendali ovunque utilizzati;
- b. Il Presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'A.O.U.P. quali, a mero titolo esemplificativo:
 1. Dipendenti aziendali e universitari
 2. Soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per l'A.O.U.P. (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, assistenti in formazione, tirocinanti, contrattisti e figure similari).
 3. Pazienti
 4. Visitatori
- c. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto di fumo sono adottate dall'A.O.U.P. secondo i criteri di cui agli articoli successivi.
- d. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.



ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO


- a. E' vietato fumare 24 ore su 24 in tutta l'Azienda il cui ambito comprende:
1. Tutti i locali e spazi chiusi dell'A.O.U.P., sia quelli di cui questa è proprietaria, sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per esempio in affitto, comodato d'uso o altro).
 2. Vanno assimilati ai sopra descritti ambienti: sportelli o uffici "aperti al pubblico", che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente anche se si tratta di attività di carattere non sanitario, nonché ingressi, atri, sale riunioni, corridoi, servizi igienico-sanitari, ascensori, scale di disimpegno e locali adibiti ad archivio, magazzino o ad altro.
 3. Tutti i mezzi e autoveicoli dell'A.O.U.P. (mezzi di servizio, ambulanze, ecc) o comunque utilizzati per conto dell'Azienda
 4. Tutte le aree aperte, di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari
 5. Tutti gli spazi esterni aperti di pertinenza dell'A.O.U.P. e ricompresi all'interno dell'Azienda (a titolo di esempio: strade, cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendio).
- b. Per effetto del divieto di fumo su tutta l'area dell'Azienda, all'interno dell'A.O.U.P. non sono previsti spazi riservati a fumatori eccetto, per ragioni terapeutico-relazionali, nelle seguenti UU.OO:

1. Psichiatria

che richiede comunque la presenza di un locale a norma adibito a zona fumo.

L'Azienda si riserva di aggiornare, sulla base del monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento, le aree da riservare a fumatori.

- c. Gli spazi esenti dal divieto, come sopra individuati, devono essere attrezzati secondo quanto previsto in materia dalla normativa sul divieto di fumo (DPCM 23/012/2003 – Legge n. 3/2013) e sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii).



- ✓ Verificare la presenza della cartellonistica in tutti gli ambienti previsti dal regolamento aziendale sui quali esercitano la loro funzione nonché la correttezza delle indicazioni riportate e l'integrità richiedendone ove necessario la sostituzione;
- ✓ Segnalare particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;

Ad essi, in particolare, spetta:

- ✓ Accertare le infrazioni, contestando immediatamente la violazione del trasgressore;
- ✓ Redigere il verbale di accertamento e contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo.
- ✓ Tali figure sono pubblici ufficiali legittimati a chiedere le generalità e i documenti delle persone che stanno violando il divieto di fumo. Il rifiuto di fornire le generalità comporta il reato di "rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" previsto dall'art. 651 del Codice Penale sanzionato con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

ART. 6

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

a. Accertamento, contestazione e notifica:


Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento procedono all'accertamento dell'infrazione, redigendo il verbale di contestazione. Gli stessi sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ad alla conseguente verbalizzazione anche su richiesta effettuata da altri operatori o da cittadini.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche la polizia amministrativa locale, le guardie giurate adibite allo specifico servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'accertamento e la contestazione dell'infrazione devono essere verbalizzati utilizzando l'apposito modulario di contestazione prestampato, numerato progressivamente e consegnato ad ogni incaricato.

Il verbale di accertamento e contestazione deve essere redatto in quattro esemplari:

- Il primo deve essere consegnato al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all. 14 della legge n. 681/81;
- Il secondo deve essere trasmesso tempestivamente all'area Legale dell'Azienda. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dovrà essere trasmesso all'area Legale anche il primo esemplare del verbale di accertamento per la successiva notifica al trasgressore;
- Il terzo deve essere conservato dal personale accertatore;
- Il quarto deve essere trasmesso, a cura dell'accertatore al Responsabile dell'U.O. di appartenenza del trasgressore, ai fini dell'attivazione del provvedimento disciplinare laddove l'infrazione commessa si configuri come recidiva.



ART. 3

CARTELLONISTICA


- a. In tutta l'A.O.U.P. appositi cartelli, adeguatamente visibili, recheranno le seguenti informazioni:
1. la scritta "VIETATO FUMARE"
 2. l'indicazione della legislazione di riferimento
 3. le sanzioni previste per i trasgressori
 4. l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni previste.
- b. Nelle vicinanze dei luoghi dove è affissa la cartellonistica specifica di cui al precedente punto possono essere apposti cartelli con la sola indicazione di "VIETATO FUMARE".
- c. In tutto l'Azienda nonché in corrispondenza degli accessi pedonali aziendali devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, che invitano ad adottare stili di vita sani, con richiami all'adozione di un approccio ecologico e rispettoso dell'ambiente.
- d. Sempre in corrispondenza degli accessi pedonali devono essere posizionati appositi contenitori posacenere e cartellonistica che invita l'utenza a spegnere la sigaretta prima di entrare nell'A.O.U.P.

ART. 4

SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

- a. Sono responsabili dell'applicazione della normativa e del presente regolamento:
- I Direttori dei Dipartimenti Assistenziali/Universitari/Amministrativi;
 - I Direttori delle Unità Operative Complesse
 - I Responsabili dell'Unità Operative Semplici non aggregate a U.O.C.. Analogamente per i Responsabili delle U.O.S. che, pur essendo aggregate alle UU.OO.CC., hanno sede in plessi ad uso esclusivo delle medesime Unità.

Nel caso in cui attività afferenti a diverse strutture (Dipartimenti/UU.OO/Unità di staff, etc....) siano espletate nel medesimo edificio, la responsabilità dell'applicazione della normativa è affidata al Responsabile della Struttura che occupa la maggior parte dei locali nel medesimo immobile.



Esemplare del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnato al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. In tale eventualità deve esserne riportata menzione nel verbale.

Il verbale deve contenere:

- Le generalità del trasgressore;
- L'indicazione della violazione;
- La sanzione e le relative modalità di pagamento;
- L'indicazione dell'autorità competente cui fare pervenire scritti difensivi.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore, a cura dell'Area Legale, entro 90 giorni dall'accertamento (il termine è elevato a 360 giorni nel caso di trasgressore residente all'estero).

Per la forma di contestazione immediata o della notifica si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione (Legge n. 689/81).


L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto.

- b. Agli incaricati compete, inoltre, lo svolgimento delle seguenti funzioni di carattere educativo-relazionale finalizzate a:
- Sensibilizzare colleghi, pazienti e visitatori su iniziative di disassuefazione da fumo attraverso l'orientamento volontario attraverso i Centri Anti Fumo presenti sia nel territorio regionale sia nel territorio nazionale
 - Sottolineare i rischi e le conseguenze del fumo passivo, compreso quello c.d di *terza mano* (fumo che impregna le divise e i camici degli operatori dell'A.O.U.P.
 - Promuovere stili di vita sani tra i colleghi, i pazienti, i visitatori divulgando il Regolamento aziendale sul fumo.

I soggetti incaricati ad assicurare il divieto di fumare che non ne curino l'osservanza o che non vigilino sull'osservanza del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art. successivo.

- c. Resta salva la possibilità che compiti di vigilanza sul divieto di fumo nell'A.O.U.P. "P.Giaccone" siano svolti dai seguenti soggetti, abilitati *ex lege*:

- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
- Agenti di Polizia Municipale del Comune di Palermo
- ASP di Palermo mediante personale di vigilanza.



ART. 7

SANZIONI

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della Legge n. 3/2003 come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005) – art. 1, comma 189:

- La violazione del divieto di fumo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00;
- La sanzione di cui al precedente punto viene raddoppiata da € 55,00 a 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni normative e del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.


L'obbligazione di pagare le somme come sopra previste non è trasmissibile agli eredi.

a. Graduazione della sanzione:

- La sanzione si applica nella misura minima di € 27,50 se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi quindici giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;
- Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/81 il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole pari al doppio del minimo, oltre le spese di notifica se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione. Pertanto, per le violazioni di cui al precedente punto del presente Regolamento sono previste le seguenti sanzioni in misura ridotta:

1. € 55,00
2. € 110,00
3. € 440,00

- Laddove il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni, si procederà al rapporto all'autorità competente come di seguito riportato.



Gli stessi devono, in particolare, provvedere a :

- ✓ Vigilare sull'osservanza del divieto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, frequentano spazi e locali di competenza
- ✓ Individuare, con atto formale, comunicato all'interessato, i soggetti ai quali spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare e contestare le infrazioni.
- ✓ Dette individuazioni devono essere nominative e devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero turno lavorativo. Tuttavia, al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla presenza di personale soggetto a turni o ad elevato turn over, è consentito indicare la categoria (infermieri, medici, etc....) di appartenenza dei soggetti addetti alla vigilanza, purché questi siano facilmente identificabili dall'utenza
- ✓ La nomina ha validità annuale. L'eventuale rinnovo deve essere formalizzato per iscritto.
- ✓ L'atto di incarico, a firma del Direttore del Dipartimento è considerato dovere di ufficio, ha la durata di un anno per consentire la rotazione del personale addetto.
- ✓ L'incarico continua ad esercitare la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e le attività connesse fino alla nomina di un altro incaricato.
- ✓ Il nominativo degli incaricati ed ogni relativa variazione devono essere comunicati per iscritto al Servizio Interno di Prevenzione e Protezione dell'A.O.U.P. e al Direttore Generale che provvederà a predisporre apposita proposta di deliberazione di presa d'atto della nomina e/o rinnovo degli incaricati e ad aggiornare l'apposito registro, che verrà custodito presso la stessa Direzione Generale ed in copia presso il Servizio Interno di Prevenzione e Protezione;
- ✓ Assicurare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;
- ✓ Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni nei confronti del personale incaricato di far osservare il divieto, che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
- ✓ Promuovere, le politiche aziendali di lotta al fumo attivo e passivo.


ART. 5

DOVERI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento e devono partecipare ad eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Azienda.

Agli stessi compete:

- ✓ Vigilare sull'osservanza del divieto;



ART. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il personale incaricato non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore secondo quanto stabilito dalla Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23/03/2005, pubblicata sulla G.U.R.S. – Parte I – n. 16 del 15/04/2005. (allegata),

L'originale della ricevuta/attestazione di avvenuto versamento della sanzione amministrativa dovrà essere trasmesso all'Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso dell'AOUP, è quindi necessario che il trasgressore invii il prima possibile la ricevuta di pagamento al fax 091 6555190, oppure all'e-mail stafflegale@policlinico.pa.it, oppure all'indirizzo A.O.U.P. "P.Giaccone" Unità di staff Ufficio Legale e Contenzioso via Gaetano La Loggia, 1 Palermo, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente.

I verbali non pagati nei termini saranno poi inviati al Comune di Palermo che procederà alla riscossione del maggior importo.

ART. 9

SANZIONI DISCIPLINARI


Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'amministrazione dell'A.O.U.P. provvederà ad avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento secondo le procedure di cui alla vigente normativa.

Il procedimento disciplinare viene attivato, seguendo le prescrizioni procedurali e sostanziali di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, quando l'infrazione commessa si configura come recidiva.

ART. 10

VIETATO GETTARE MOZZICONI

Ai sensi dell'art. 40 della legge 221 del 28/12/2015, è vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di mozziconi dei prodotti da fumo, pena la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel doppio di quella prevista (da euro 30 a euro 50) per gli altri rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.



ART. 11

STRUMENTI E ALLEGATI

1. Registro degli incaricati preposti al rispetto del divieto di fumo con individuazione delle aree di competenza
2. Cartello informativo del divieto per locali interni
3. Cartello informativo per spazi esterni
4. Verbale di accertamento dell'infrazione del divieto di fumo
5. Circolare dell'Assessorato della Sanità del 23 marzo 2005 n. 1165

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Ad esito dei monitoraggi periodici della sua applicazione, il presente Regolamento sarà aggiornato per assicurare l'efficacia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.